

# CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI POTENZA

## DELIBERA COMMISSARIALE

N° **73** del 4 Aprile 2011

**OGGETTO:** L.R. 13 maggio 2003 n. 19 – Accordo di Programma Quadro tra Regione Basilicata e Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza sottoscritto in data 28.08.2003 - DGR 12 marzo 2011 n. 247.

### IL COMMISSARIO

*del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza*

**VISTA** la L.R. n. 18 del 5 febbraio 2010, pubblicata sul B.U.R. n° 7 del 5 febbraio 2010, con la quale sono state dettate nuove norme volte al riassetto e al risanamento dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale, secondo gli obiettivi indicati nell'art. 19, comma 5, della L.R. n° 13/2007 nonché negli articoli 17 e 18 della L.R. n° 28/2007 e nella L.R. n° 1/2009;

**VISTO** che, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n° 18/2010, gli organi dei Consorzi sono: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Collegio dei Revisori dei Conti;

**VISTO**, altresì, che in sede di prima applicazione, secondo quanto disposto dall'art. 38 della L.R. n° 18/2010, gli organi saranno nominati solo dopo gli adempimenti relativi all'individuazione della titolarità delle infrastrutture e degli impianti, di cui all'art. 27 e alla ripermimetrazione delle aree industriali, di cui all'art. 28 della citata legge;

**VISTO** il comma 1 dell'Art. 37 della Legge Regionale n. 18 del 5 febbraio 2010 che prevede *“Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 38, comma 1, fino all'insediamento degli organi di cui agli articoli 15 e 16, i poteri del consiglio di amministrazione e quelli del presidente sono esercitati, in ciascun Consorzio, da un commissario nominato, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta Regionale”*;

**VISTO** lo Statuto del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza adottato dall'Assemblea Generale dei Soci con delibera n. 3 del 10 gennaio 2000, ed approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 1328 dell'8 febbraio 2000;

**CONSIDERATO** che al L.R. n° 18/2010 al comma 3, dell'art. 38 prevede che sino all'approvazione dei nuovi statuti e regolamenti si applicano lo statuto ed i regolamenti approvati ai sensi della L.R. n° 41/98;

**VISTA** la Delibera di Giunta Regionale del 17 maggio 2010, n. 771, con la quale è stato individuato il Sig. Donato Paolo SALVATORE quale Commissario del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n° 135 del 24/05/2010, con il quale è stato nominato, ai sensi dell'art. 37 della L.R. n° 18/2010 Commissario del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza il Sig. Donato Paolo SALVATORE;

**VISTA** la delibera commissariale n. 1 del 27 maggio 2010 avente ad oggetto *“Insediamento commissario nominato ai sensi della L.R. n° 18/2010”*;

**PREMESSO** che in data 28/08/2003 veniva sottoscritto tra Regione Basilicata e Consorzio l'Accordo Quadro di Programma rep. 6592 finalizzato alla “Riassegnazione dei lotti per insediamenti produttivi di proprietà ed in possesso del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza” in applicazione dell'art. 4 – comma 1 - della L.R. 13 maggio 2003, n. 19;

**CHE** l'art. 9 del predetto Accordo Quadro di Programma – disciplinante le “Procedure ed indirizzi per la riassegnazione di lotti” – prevedeva, tra l'altro, che:

<<Le procedure di riassegnazione dei lotti devono essere conformi allo statuto e al regolamento del “Consorzio” e alla L.R. n. 19/2003;

I lotti di (cui) all'allegato “A” del presente Accordo Quadro di Programma, di proprietà ed in possesso del Consorzio, sono riassegnabili, con avviso pubblico. .... >>;

**CHE** con DGR 12 marzo 2010 n. 478 veniva disposta la modifica e integrazione dell'art. 9 dell'AQP del 28/08/2003 come di seguito riportato:

<< Inoltre i lotti di proprietà e in possesso del Consorzio sono riassegnabili anche nei seguenti casi:

- siano stati sottoscritti con la Regione Basilicata accordi per la realizzazione di piani industriali tesi alla salvaguardia dei livelli occupazionali di aziende in crisi, si può procedere all'assegnazione dei lotti mediante trattativa privata e la loro valutazione deve tenere conto delle concrete situazioni in essere;
- in presenza di autorizzazione da parte del Giudice delegato del fallimento a procedere alla riassegnazione del lotto ad altri soggetti.>>;

**CHE** l'art. 4 – comma 2 – della L. R. 5 febbraio 2010, n. 18, recante “Misure finalizzate al riassetto ed al risanamento dei Consorzi Sviluppo Industriale” statuisce che “il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dalla presente legge, a primarie esigenze d'ordine sociale, nonché a quelle connesse alla tutela della salute e dell'ambiente ed alla promozione dello sviluppo sostenibile”;

**CHE** anche in considerazione di tale previsione normativa, al fine di dare concreta attuazione alle “Procedure ed indirizzi per la riassegnazione di lotti” di cui all'art. 9 del predetto Accordo Quadro di Programma, come modificato dalla citata DGR 12 marzo 2010 n. 478, con nota Prot. n. 186 del 14/01/2011 indirizzata al Sig. Assessore alle Attività Produttive della Regione Basilicata, veniva evidenziata l'opportunità di <<condividere ed adottare un criterio attraverso cui riconoscere e/o limitare il “valore” da attribuire agli impegni in termini di tutela dei livelli occupazionali assunti dai nuovi assegnatari in sede di sottoscrizione con la Regione Basilicata “di accordi per la realizzazione di piani industriali tesi alla salvaguardia dei livelli occupazionali di aziende in crisi”>>;

**VISTA** la nota del Dirigente l'Ufficio Industrie ed Attività Manifatturiere del Dipartimento alle Attività Produttive della Regione Basilicata Dott. Mariano TRAMUTOLI Prot. n. 40816/73AE del 9 marzo 2011 – assunta in pari data al protocollo consortile al n. 1665 – con cui è stata trasmessa copia della DGR 23 febbraio 2011, n. 247;

**CONSIDERATO** che la DGR 23 febbraio 2011, n. 247 - recante in oggetto L.R. n. 19 del 13 maggio 2003 - Modifica e integrazione dell'Accordo Quadro di Programma sottoscritto il 28.08.2003 tra la Regione Basilicata e il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia di Potenza – dispone la modifica del citato AQP del 28/08/2003 repertorio 6592;

**CHE**, in particolare, con la citata DGR 23 febbraio 2011, la Giunta regionale ha inteso modificare il testo dell'art. 9 dell'AQP nella sola parte introdotta con la DGR 12 marzo 2010, n. 478, oggi modificato come segue:

<< Inoltre i lotti di proprietà e in possesso del Consorzio sono riassegnabili anche nei seguenti casi:

- siano stati sottoscritti con la Regione Basilicata accordi per la realizzazione di piani industriali tesi alla salvaguardia dei livelli occupazionali di aziende in crisi, si può procedere all'assegnazione dei lotti mediante trattativa privata e la loro valutazione deve tenere conto delle concrete situazioni in essere. **Nel caso ricorrano i termini, rispondenti a primarie esigenze di ordine sociale, di cui all'art. 4, comma 2, della legge regionale 18 del 5 febbraio 2010, è possibile riconoscere una ulteriore riduzione sul valore definitivo dell'opificio in funzione degli impegni assunti in termini di tutela occupazionale, che devono essere garantiti nei modi e nei termini stabiliti nel contratto di assegnazione dello stesso;**
- in presenza di autorizzazione da parte del Giudice delegato del fallimento a procedere alla riassegnazione del lotto ad altri soggetti.>>;

**VISTA** la DGR 23 febbraio 2011, n. 247;

**RITENUTO** di dover prendere atto della suindicata DGR n. 247/2011 e, in particolare, delle modifiche apportate al testo dell'art. 9 dell'AQP del 28/08/2003;

**RITENUTO** necessario stabilire ed adottare un criterio attraverso cui riconoscere il "valore" da attribuire agli impegni assunti in sede di sottoscrizione di accordi con la Regione Basilicata, per la realizzazione di piani industriali tesi alla salvaguardia dei livelli occupazionali di aziende in crisi, in quanto rispondenti alle primarie esigenze di ordine sociale di cui all'art. 4, comma 2, della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18;

**RITENUTO** di fissare la riduzione massima concedibile nella misura del 20% del valore dell'opificio oggetto di manifestazione di interesse, come rideterminato in considerazione delle concrete situazioni in essere;

**CHE** la riduzione concedibile debba essere commisurata alla percentuale di lavoratori della azienda in crisi che il proponente si è impegnato ad assorbire nel programma industriale oggetto di accordo sottoscritto con la Regione Basilicata;

**RITENUTO** altresì di dover richiedere al soggetto assegnatario idonee garanzie a fronte della riduzione concessa in dipendenza degli impegni assunti in termini di tutela occupazionale e che le stesse debbano essere prestate mediante fideiussione bancaria e/o assicurativa in favore del Consorzio, escutibile a prima richiesta e di importo pari al beneficio concesso, avente durata corrispondente al periodo di validità dell'accordo

sottoscritto con la Regione Basilicata per la realizzazione del piano industriale proposto ed approvato;

**DATO ATTO** che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la presente deliberazione non comporta nessun impegno di spesa;

Tanto premesso, visto il parere favorevole espresso in calce dai Dirigenti consortili nonché quello espresso dal Direttore Generale F.F. ai sensi dell'art. 24 dello Statuto consortile che, ad ogni effetto, costituiscono parte integrante della presente delibera;

con i poteri conferitigli dal Presidente della Giunta Regionale, giusto Decreto di nomina n. 135 del 24 maggio 2010;

### **DELIBERA**

1. di prendere atto della DGR 23 febbraio 2011, n. 247 e, in particolare, delle modifiche apportate al testo dell'art. 9 dell'AQP del 28.08.2003;

2. di stabilire ed adottare un criterio attraverso cui riconoscere il "*valore*" da attribuire agli impegni assunti in sede di sottoscrizione di accordi con la Regione Basilicata, per la realizzazione di piani industriali tesi alla salvaguardia dei livelli occupazionali di aziende in crisi, in quanto rispondenti alle primarie esigenze di ordine sociale di cui all'art. 4, comma 2, della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18;

3. di fissare la riduzione massima concedibile in relazione agli impegni assunti in sede di sottoscrizione di accordi con la Regione Basilicata, per la realizzazione di piani industriali tesi alla salvaguardia dei livelli occupazionali di aziende in crisi, nella misura del 20% del valore dell'opificio oggetto di manifestazione di interesse, come rideterminato in considerazione delle concrete situazioni in essere;

4. di stabilire che la riduzione concedibile debba essere commisurata alla percentuale di lavoratori della azienda in crisi che il proponente si è impegnato ad assorbire nel programma industriale oggetto di accordo sottoscritto con la Regione Basilicata;

5. di richiedere al soggetto assegnatario idonee garanzie a fronte della riduzione concessa in dipendenza degli impegni assunti in termini di tutela occupazionale e che le stesse debbano essere prestate mediante fideiussione bancaria e/o assicurativa in favore del Consorzio, escutibile a prima richiesta in caso di inadempimento anche parziale alle obbligazioni assunte ed in proporzione alla misura dell'inadempimento stesso, e di importo pari al beneficio concesso, avente durata corrispondente al periodo di validità dell'accordo sottoscritto con la Regione Basilicata per la realizzazione del piano industriale proposto ed approvato;

6. di trasmettere il presente deliberato al competente Dipartimento regionale;

Firmato  
IL COMMISSARIO  
Donato Paolo SALVATORE

**Parere del Dirigente Tecnico e del Dirigente Amministrativo:**

Vista la nota commissariale Prot. ASI n. 186 del 14/01/2011; vista la DGR 247/2011 di modifica dell'Accordo Quadro di Programma del 28/08/2003; visto l'art. 4, comma 2, della L.R. 18/2010; si propone di prendere atto delle modifiche apportate al testo dell'art. 9 dell'AQP, di commisurare i benefici riconoscibili in funzione di accordi sottoscritti con la Regione Basilicata finalizzati alla tutela occupazionale, alla percentuale proposta di reimpiego di lavoratori della azienda in crisi, di confermare come valore massimo della riduzione riconoscibile la percentuale del 20% del valore definitivo dell'opificio nonché di richiedere a garanzia la prestazione di fideiussione bancaria e/o assicurativa.

Firmato  
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
Geom. Alfredo ROCCO

Firmato  
IL DIRIGENTE TECNICO  
Ing. Guido BONIFACIO

Tito li, 30/03/2011

**Visto del Direttore Generale F.F.:**

Si attesta la legittimità dell'atto.

Firmato  
IL DIRETTORE GENERALE F.F.  
Geom. Alfredo ROCCO

Tito li, 04/04/2011